



L. 10/11/1934

c) - applicazione del sistema delle annualità discountinate, nel senso che l'ammontare annuo avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutualistica in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; eppure - se richiesto dalla Cooperativa mutualistica ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo restando in ambedue i casi che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

d) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutualistica;

3°) - di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione di cui sopra, con esplicita facoltà di firmare gli atti relativi e di nominare, ove occorre, per l'attuazione di quanto sopra, procurevoli che, muniti di mandato in forma